

XXVI.

TORNATA DEL 3 MARZO 1877

Presidenza del Presidente **TECCHIO.**

SOMMARIO — *Discussione del progetto di legge: Certificati ipotecari — Osservazioni ed emendamento del Senatore Barbaroux, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Proposta del Senatore Barbaroux di sospensione della discussione per dar luogo all'interpellanza del Senatore Cantelli al Ministro dell'Interno, approvata — Interpellanza del Senatore Cantelli al Ministro dell'Interno — Dichiarazioni reciproche — Proposta del Senatore Conforti della questione pregiudiziale, appoggiata dal Senatore Miraglia — Reiezione della questione pregiudiziale — Proposta del Ministro non accettata dal Senatore Cantelli e replica del Ministro — Deliberazione del Senato che l'interpellanza abbia luogo seduta stante — Discorso del Senatore Cantelli — Risposta del Ministro — Replica del Senatore Cantelli e contro-replica del Ministro — Dichiarazione del Senatore Cantelli colla quale è esaurita l'interpellanza — Approvazione per articoli del progetto di legge: Disposizioni sulla pesca — Votazione a scrutinio segreto — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

Sono presenti i Ministri dell'Interno, della Guerra, di Grazia e Giustizia, di Agricoltura Industria e Commercio, degli Esteri e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, **CHIESI** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

**Discussione del progetto di legge:
Certificati ipotecari.**

PRESIDENTE. Signori Senatori, sarebbe per prima cosa all'ordine del giorno l'interpellanza dell'onorevole Senatore Cantelli al Ministro dell'Interno. Il Senatore Cantelli non essendo presente, interrogo il Senato se intende si proceda alla seconda parte dell'ordine del giorno, la discussione cioè del progetto di legge sui certificati ipotecari.

Non facendosi osservazioni in contrario, si

procederà alla discussione di questo progetto di legge.

Do lettura dell'articolo unico, di cui si compone.

Articolo unico.

I conservatori delle ipoteche ne' certificati che rilasciano, a norma dell' art. 2066 del Codice civile, non debbono comprendere:

1° Le iscrizioni soggette a rinnovazione e non rinnovate giusta l' art. 2001 del detto Codice;

2° Le iscrizioni prese anteriormente al Codice civile che non sono state nuovamente iscritte giusta l' obbligo imposto dalle disposizioni dell' art. 38 del decreto legislativo del 30 novembre 1865, N. 2606, e dell' art. 34 di quello del 25 giugno 1871, N. 284, e successive leggi di proroga.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. La parola è al Senatore Barbaroux.

Senatore BARBAROUX. Signori Senatori. Lodevole è il concetto che ha dettato questo progetto di legge, poichè lo scopo cui è diretto è di risparmiare spese non necessarie e lucri indebiti.

Ma io dichiaro francamente che vedo grave pericolo nell'adozione di questo articolo di legge. Esso addossa ai conservatori delle ipoteche un'immensa responsabilità, e non garantisce, a mio avviso, abbastanza gli interessati. La iscrizione omessa nei certificati, perchè creduta perenta dal conservatore, non cessa la sua efficacia, e produrrà tutti i suoi effetti. Dunque il conservatore dovrà essere responsabile di questa omissione?

Ho visto che si dice che il compito del conservatore è cosa di pura-intuizione.

Ciò a me non pare esatto. Basta ritenere che per formare in questo modo il certificato, escludendo, come dice l'articolo, l'iscrizione soggetta a rinnovazione e non rinnovata, l'iscrizione soggetta a reiscrizione e non reiscritta, il conservatore debbe esaminare profondamente, attentamente dall'un canto il Codice civile italiano, dall'altro la legge anteriore, e quindi la legge transitoria per farne l'applicazione.

La legge transitoria del novembre 1865 all'art. 38 dispone: « I privilegi e le ipoteche che, secondo le dette leggi, furono iscritti senza determinazione di una somma di danaro, o senza specifica designazione degli immobili, devono essere nuovamente iscritti colle indicazioni stabilite dal nuovo Codice entro un biennio dall'attuazione del medesimo per conservare il loro grado. »

Questa reiscrizione non è però necessaria per quelle ipoteche che, quantunque potessero benissimo iscriversi senza specifica designazione dei beni, tuttavia erano state iscritte con una sufficiente designazione.

Spetterà quindi al conservatore di esaminare e di risolvere nel suo criterio se la designazione degli immobili, fatta in questa prima iscrizione, corrisponda ancora al voto del nuovo Codice civile, poichè è conosciuto che quantunque la legge indichi precisamente quali designazioni debbano farsi nella iscrizione, tuttavia essa non ne pronunzia la nullità, salvo quando rimanga un'incertezza assoluta sull'immobile gravato.

Sussegue l'ultimò capoverso dell'art. 38 così concepito: « Se al giorno dell'attuazione del nuovo Codice gli immobili appariscono nei libri censuari passati agli eredi o ad altri aventi causa del debitore, i privilegi, le ipoteche e le prenotazioni che non siano iscritti contro i detti possessori, devono essere nuovamente iscritti anche contro questi ultimi, giusta l'articolo 2006 dello stesso Codice, entro un biennio dall'attuazione del medesimo, per conservare il loro grado. Questa disposizione non si applica alle provincie toscane. »

Dunque al conservatore non basterà consultare i suoi registri, consultare la legge attuale, la legge anteriore e la legge transitoria. Per applicarla giustamente, egli dovrà fare anche altre indagini fuori dell'ufficio; dovrà conoscere se al 1° gennaio 1868 erano i beni gravati secondo i libri censuari passati ad altri, per vedere se la nuova iscrizione era obbligatoria.

Maggiori indagini potranno occorrere per ciò che riguarda la rinnovazione.

Infatti all'art. 41 della legge è detto:

« Le rinnovazioni delle iscrizioni prese prima dell'attuazione del nuovo Codice devono farsi nelle forme stabilite in esso, e colle indicazioni espresse negli art. 1987 e 2006 dello stesso Codice.

« Le dette iscrizioni si devono rinnovare nel termine stabilito dalle leggi anteriori. Se il termine fosse sospeso da legge o provvedimento speciale, le iscrizioni devono rinnovarsi nel termine stabilito dalle stesse leggi anteriori, computato il tempo decorso durante la sospensione; ove però, fatta tale computazione, il termine fosse già scaduto o fosse per scadere prima dell'attuazione o entro l'anno dall'attuazione del nuovo Codice, il termine utile per la rinnovazione resta prorogato a tutto il detto anno.

« Quelle fra le anzidette iscrizioni che, secondo le leggi anteriori, fossero dispensate dalla rinnovazione, ma vi siano soggette secondo il nuovo Codice, devono rinnovarsi nel termine di quindici anni, computabili... ecc. »

Basti un esempio.

Secondo il Codice civile Albertino, l'iscrizione dell'ipoteca legale della moglie conserva tale ipoteca senza venire rinnovata durante la sua vita, ed eziandio a favore dei di lei discen-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1877

denti eredi, sinchè saranno minori, o sinchè durerà l'usufrutto in favore dell'ascendente sui crediti e sulle ragioni per cui era iscritta l'anzidetta ipoteca e pendente un anno successivo, ed a favore di altri eredi durante un anno dall'aperta successione della moglie.

Quante indagini dovrà praticare il conservatore per accertarsi che la iscrizione rimase perfetta per difetto di rinnovazione?

Si può addossare tale carico e la responsabilità di un errore, di una notizia falsa, al conservatore?

D'altra parte gl'interessati non sarebbero abbastanza guarentiti. La malleveria del conservatore è impari a guarentire gl'interessi immensi che possono essere compromessi da una omissione. Io quindi dichiaro che ho grandissima esitazione a dare il mio voto a questa legge. Io spero che le spiegazioni che mi verranno fornite potranno dissiparla. Ad ogni modo crederò sempre che si debba emendare. Il tenore di questa legge è troppo assoluto nel dire: « I conservatori non debbono comprendere ecc. » Piuttosto si dovrebbe dire: « I conservatori, se, così richiesti dagli interessati, dovranno astenersi dal comprendere » ecc., perchè sono persuaso che molti fra gl'interessati, ed io sarei fra quelli, non si affiderebbero al criterio del conservatore e preferirebbero anche di fare una spesa maggiore per potere aver sott'occhi lo specchio genuino della condizione ipotecaria di colui col quale avessero a contrattare. Io aspetto spiegazioni che spero vorrà darmi il signor Ministro, ed il signor Relatore, e riservo il mio voto.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Senatore Barbaroux, se intende di proporre un emendamento, d'inviarlo al banco della Presidenza.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Senato rammenterà che questo progetto di legge, benchè presentato dal Governo, può quasi dirsi di sua iniziativa; imperocchè fu precisamente l'Ufficio Centrale del Senato, il quale, chiamato a riferire nel febbraio 1873 sopra un progetto di legge per proroga dei termini per le iscrizioni e rinnovazioni dei privilegi e delle ipoteche nella provincia romana, mosse un eccitamento al Ministero acciò studiasse la presente que-

stione, e presentasse l'attuale progetto di legge.

Il vostro Ufficio Centrale allora si esprime così:

« Il nostro Codice Civile ha disposto con incontestabile progresso; acciò la pubblicità delle ipoteche e i relativi registri siano possibilmente semplici e chiari, e con ciò divengano spediti e sicuri gli affari che ne dipendono. Ma come raggiungere il lodevole scopo, se in molte parti del Regno i Conservatori delle ipoteche persistono a comprendere nei loro certificati le iscrizioni che per mancate rinnovazioni o specializzazioni sono rese apertamente caduche e insussistenti? »

Mi piace richiamare l'attenzione del Senato su queste parole: *apertamente caduche e insussistenti*.

« L'Ufficio Centrale crede richiamare su questo argomento l'attenzione dell'onorevole Ministro. »

E più altre volte nel seno di quest'Assemblea lo stesso eccitamento fu rinnovato.

L'onorevole mio predecessore non presentò con leggerezza questo progetto di legge. Interrogò i primi presidenti di alcune Corti, i quali per verità espressero difformi opinioni; convocò una Commissione presieduta da un illustre membro di questa Assemblea, il Senatore Miraglia, e di cui fece parte altro egregio Senatore, l'onor. Chiesi. Questa Commissione preparò il progetto di legge che allora vi fu presentato.

Esso venne favorevolmente accolto dai vostri Uffici e dalla vostra Commissione; e ottenne già altra volta la consacrazione della vostra approvazione, e solo mancò il tempo di farlo discutere ed approvare dall'altro ramo del Parlamento.

Avvenuto lo scioglimento della Camera, ho creduto mio dovere di presentarlo nuovamente al Senato, che già col suo voto lo aveva riconosciuto meritevole di accoglimento.

Lo scopo del progetto medesimo indubitabilmente è di provvedere ad un bisogno generalmente sentito. Spesso esiste a carico di un individuo un gran numero di iscrizioni, soprattutto per ipoteche generali sopra un patrimonio, senza specificazione dei fondi ipotecati, perchè sotto le leggi anteriori al 1865 in molte parti d'Italia non era richiesta la specificità dell'ipoteca, nè prescrivevasi da ranno-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1877

vazione di alcune iscrizioni per impedirne la perenzione.

Che cosa accade? Che il proprietario il quale, invocando i benefici del credito, vuole dimostrare la libertà del suo fondo o la vera misura delle affezioni ipotecarie a cui è soggetto, è costretto a ricavare e presentare un certificato aggravato di una serie di iscrizioni, già in gran parte caducate ed estinte, ed intanto dovendosi giudicare della attuale sussistenza o della avvenuta caducità di esse, difficilmente si trova il creditore o l'istituto di credito che sia disposto ad incaricarsi di questa disamina assumendone a proprio rischio la responsabilità; il che quasi riesce ad annullare i vantaggi del credito fondiario.

D'altronde le disposizioni del vigente Codice civile sono chiare e precise, dopo che il nostro sistema ipotecario ottenne presso noi l'incontrastabile perfezionamento, che non fosse più possibile qualunque ipoteca tacita o generale, ma per la sua validità è necessario che sia limitata sopra determinati immobili, e per una somma ugualmente specifica e certa. Queste riforme sarebbero rimaste inefficaci senza quelle disposizioni transitorie che furono nel 1865 emanate. E gli articoli 38 e 39 di quelle disposizioni stabilirono appunto un termine entro il quale le iscrizioni anteriori dovessero venir rinnovate nelle forme e con le condizioni prescritte dalla legge novella, cioè con la specificazione degli immobili ipotecati e con l'obbligo di periodica rinnovazione delle iscrizioni stesse nei modi e termini prescritti dal novello Codice.

La disposizione dell'articolo 2001 del Codice Civile è assoluta ed imperativa; essa dice:

« La iscrizione conserva l'ipoteca per 30 anni dalla sua data. L'effetto dell'iscrizione cessa, se non è rinnovata prima della scadenza del detto termine. »

Dunque l'iscrizione non ha più valore, rimane di pien diritto caducata ed inproduttiva di effetto, se non è rinnovata prima che scada il trentennio.

Ma, si obietta, ciò si comprende per le iscrizioni non rinnovate, rispetto alle quali l'indagine del conservatore può ridursi al confronto materiale di due date.

Però, osservava l'onor. Senatore Barbaroux, allorchando invece è questione d'un'iscrizione che è stata rinnovata o presa dopo il 1865,

l'indagine deve estendersi a verificare se la iscrizione contenga, oppure no, tutte le condizioni prescritte dalla nuova legge, cioè quelle indicazioni dalle quali il nuovo Codice fa dipendere la specificazione dell'immobile e la determinazione della somma:

Ed egli avverte che una tale indagine non è soltanto materiale, ma involge sempre una specie di giudizio di diritto, che sarebbe pericoloso ed imprudente affidare ai conservatori, lasciandoli arbitri di decidere quali delle iscrizioni debbansi comprendere, oppure no, nei certificati che rilasciano.

Osserva in secondo luogo che i medesimi non possono venire obbligati ad emettere tal sorta di giudizi, dappoichè se in essi errassero ed omettessero sui certificati una iscrizione che dovesse esservi compresa, assumerebbero, in faccia alle parti interessate, una gravissima responsabilità di risarcimenti, che talvolta potrebbe divenire illusoria per la enorme misura d'interessi che rimanessero pregiudicati, ben imperfettamente garantiti dalla modesta cauzione d'un conservatore.

Ed anch'io parteciperei, o Signori, a questo dubbio dell'onor. Barbaroux, laddove fosse vero che il testo dell'attuale progetto di legge ingiungesse ai conservatori di assicurarsi prima che le nuove iscrizioni fossero state prese con l'adempimento di tutte le forme e condizioni dal Codice richieste, in difetto delle quali loro s'ingiungesse di non comprenderli nel rilascio de'certificati.

Ma rammentando le fasi di questo progetto di legge, rimane eliminata, se non m'inganno, siffatta dubbiezza.

L'originaria proposta presentata dal mio predecessore poteva dar luogo a questo dubbio; infatti era così formulato l'articolo da obbligare i conservatori ad escludere dai loro certificati non solo le iscrizioni non rinnovate nei periodi ordinari, e quelle generali o tacite anteriori al 1865, che non apparissero dopo quell'epoca nel prescritto termine rinnovate, ma anche le iscrizioni che dopo il 1865 non si fossero rinnovate con le indicazioni stabilite dallo stesso Codice. Ora, io sono il primo a riconoscere che queste ultime frasi avrebbero potuto generare il dubbio cui accenna l'onore-Senatore Barbaroux, e divenire feconde di

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1877

quei pericoli che egli cautamente intende scongiurare.

Se non che il vostro Ufficio Centrale, che fece la prima volta l'esame di questo progetto di legge, avvedutamente, io penso, propose di cancellare dal progetto le anzidette ultime frasi, osservando che « un' ispezione assai interessante (sono le parole del vostro Ufficio Centrale) sarebbe quella di vedere se le forme richieste dalla legge fossero state osservate per la rinnovazione, la quale ispezione, si soggiungeva, sebbene semplice, involge tuttavia un giudizio sulla regolarità della rinnovazione, che potrebbe talvolta riuscire pericoloso. »

Soppresse ora quelle parole, che rimane? Il conservatore non deve far altro che ricercare materialmente quali iscrizioni sono state rinnovate dopo il 1865, in qualunque modo, in qualunque forma, contengano o non contengano tutte quelle indicazioni che sono necessarie acciò l'iscrizione prenda il suo grado; e tutte dovranno esser comprese nei certificati ipotecari, perchè il conservatore non può farsi giudice di questioni che sono riservate unicamente al giudizio dei magistrati. Quanto alle rinnovazioni deve omettere soltanto quelle iscrizioni che dovevano rinnovarsi e non si veggono nei termini ordinari rinnovate. Come vede l'onorevole Senatore Barbaroux, ristretto in questi limiti l'ufficio del conservatore, a me sembra che basti un'ordinaria diligenza perchè gli errori ed i pericoli siano evitati.

Peraltro io non ho difficoltà di aggiungere per mio conto una dichiarazione.

L'Ufficio Centrale desiderò un provvedimento, acciò non fossero comprese nei certificati quelle iscrizioni, che si fossero *apertamente* rese caduche ed insussistenti. Io credo che il testo della legge quale oggi nuovamente si presenta alle vostre deliberazioni provveda abbastanza. Ma se si volesse ancor più chiaramente esprimere nel testo dell'articolo che il conservatore deve escludere dal suo certificato quelle sole iscrizioni le quali egli reputi manifestamente caduche per la non rinnovazione, o perchè non sieno state riformate dopo il 1865 in esecuzione dell'art. 35 della legge transitoria; ma che debba indistintamente comprendervi tutte le iscrizioni posteriori al 1865 fino a che per queste non spirò un trentennio, ovvero si volesse adoperare altra forma analoga per fine di maggior

precisione e chiarezza; io me ne rimetto all'avviso che sia per darne l'Ufficio Centrale.

Del resto, una disposizione sostanzialmente simile all'attuale progetto di legge noi la troviamo nell'art. 2196 del Codice Napoleone, che fu il Codice del primo Regno d'Italia; nell'articolo 2252 del cessato Codice Parmense, e nell'art. 320 del Codice Civile Albertino. In tutti questi Codici era detto che il conservatore deve rilasciare i certificati delle iscrizioni che sieno *tuttora esistenti*. Naturalmente si lasciava una certa latitudine, una certa discrezione al conservatore, il quale in ogni caso di dubbio rispetto ad una data iscrizione non ometteva di comprenderla nel certificato; e per quanto è a nostra notizia, in tali paesi il sistema non generò mai i temuti inconvenienti.

Io non dubito che il Senato, che già una prima volta approvò questo progetto di legge con la soppressione delle parole innanzi menzionate, vorrà concedergli ancora la sua approvazione, nel senso però che il conservatore debba comprendere nel certificato tutte indistintamente le iscrizioni posteriori al 1865; senza distinguere se contengano o no tutte le indicazioni richieste dal Codice, se il difetto di alcune di queste indicazioni produca un'incertezza assoluta o relativa, e se possa derivarne la piena inefficacia dell'ipoteca, o solamente la perdita del grado, dovendo necessariamente tutte codeste quistioni riserbarsi al giudizio dei Tribunali.

Tuttavia mantengo la dichiarazione che se l'onor. Barbaroux volesse introdurre nel testo dell'articolo qualche espressione atta a significare che il conservatore deve comprendere nel certificato qualunque altra iscrizione, la cui caducità non sia evidente, e della cui sussistenza possa elevarsi qualsiasi ragionevole dubbio, e proporre in senso analogo qualche emendamento; lascerò ben volentieri all'Ufficio Centrale esaminare la sua proposta per riconoscere se risponda allo scopo della disposizione legislativa senza alterarne l'essenza, rimettendomi dal mio canto alla saviezza del Senato.

Senatore BARBAROUX. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BARBAROUX. Ringrazio l'onorevole Ministro degli schiarimenti dati per limitare la responsabilità che può assumere il conservatore.

Questo articolo se venisse modificato avrebbe

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1877

già il favorevole effetto di eliminare in parte i temuti inconvenienti....

(In questo punto entra nell' Aula il Senatore Cantelli.)

Senatore BARBAROUX. Se l' onorevole nostro Presidente credesse di far luogo all'interpellanza dell' onorevole Cantelli, lo prego a riservarmi la parola dopo di essa.

PRESIDENTE. Il Senatore Barbaroux propone, per dar luogo all'interpellanza del Senatore Cantelli, ora presente, al Ministro dell' Interno, di sospendere la discussione di questo progetto di legge.

Interrogo il Senato se approva questa proposta.

**Interpellanza del Senatore Cantelli
all' on. Ministro dell' Interno.**

PRESIDENTE. Non facendosi opposizione, si procederà all'interpellanza.

Rileggo la lettera diretta alla Presidenza, colla quale l' onorevole Senatore Cantelli ne fa la domanda.

Essa è così concepita :

« Il sottoscritto desidera di interpellare il Ministro dell' Interno a norma dell' articolo 75 del Regolamento del Senato intorno ad alcune cose dette dallo stesso signor Ministro nell' altro ramo del Parlamento nella seduta del 16 gennaio che riguardano l' Amministrazione del Ministero dell' Interno.

GEROLAMO CANTELLI. »

MINISTRO DELL' INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL' INTERNO. Onorevoli Senatori! Senza arrogarmi di interpretare l' art. 36 del vostro Regolamento, preferisco rivolgermi all' onor. Senatore Cantelli e pregarlo di considerare con me il dovere che entrambi abbiamo di non portare certe questioni in questa nobilissima assemblea, che è destinata a conservare sempre e in ogni occasione la calma e la maggiore serenità.

L' onor. Senatore Cantelli ha potuto vedere come in più occasioni io mi sia creduto in debito di difendere i miei predecessori, nell' interesse di quella solidarietà, che nel Governo non può nè deve variare col mutare d' uomini

e di partiti; e, se non mi fossi trovato nella necessità di scagionare di certe accuse il Ministro dell' Interno, ritenga l' onor. Senatore Cantelli che, anche nella questione alla quale si riferisce la sua interpellanza, io mi sarei attenuto allo stesso sistema.

Ad ogni modo, se nelle cose da me dette nell' altro ramo del Parlamento, l' on. Senatore Cantelli ravvisasse inesattezze che lo riguardino personalmente, egli deve essere certo che, chiedendomene conto direttamente, mi troverà sempre disposto a rettificarle, essendo mio desiderio di non recargli offesa e di usargli i maggiori riguardi.

Io desidero provare che comprendo la convenienza di non suscitare mai certe questioni. Spero quindi che l' on. Senatore Cantelli, dopo queste mie dichiarazioni, non insisterà a volere che si apra una discussione su questo argomento. In ogni modo io mi rimetto all' alto senno del Senato.

Senatore CANTELLI: Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANTELLI. Avrei desiderato anche io vivissimamente che non mi venisse occasione di dover portare in quest' aula delle questioni che riguardano la mia persona e che non interessano direttamente il Senato; ma dopo che il signor Ministro dell' Interno nella seduta, a cui ho accennato nella domanda della mia interpellanza, fece delle accuse sul conto mio, che se vere fossero io mi crederei indegno di sedere in quest' augusto Consesso, ho creduto non solo nel mio interesse ma obbligo mio, soprattutto per il rispetto che devo all' alto Corpo cui appartengo, di scagionarmi.

Se l' onorev. signor Ministro fosse venuto oggi a dirvi che le accuse che in quel giorno rivolse contro di me le ritira, che è stato tratto in errore nel giudizio che egli si era formato di me, allora io avrei potuto considerare se mi convenisse o non di ritirare la mia interpellanza; ma dacchè egli si limita a dirmi che se chiederò conto a lui personalmente di queste cose, egli mi darà quelle spiegazioni che possono più soddisfarmi, ma non vuole che in questa assemblea io mi scagioni di colpe e di accuse che egli mi ha lanciato in pubblica assemblea, io sono, mio malgrado e con grandissimo dispiacere, costretto a persistere nella mia domanda.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1877

Lascio al Senato il decidere se io non abbia ragione di insistere nella interpellanza.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io sperava che l'onorevole Senatore Cantelli nelle mie parole avesse ravvisato il desiderio che mi anima, cioè quello di non sollevare quistione appassionata, non già nell'interesse mio o suo personale, ma nell'interesse dell'Amministrazione, nell'interesse del Governo, che è al di sopra delle persone.

L'onorevole Senatore Cantelli non crede che le mie dichiarazioni gli bastino; vorrebbe che io ritirassi le cose dette in Parlamento.

Ma l'onorevole Senatore Cantelli mi farà l'onore di convenire che le cose da me dette alla Camera non erano altro che risposte necessarie per mettere il Governo al coperto di certe gravi accuse.

Lo ripeto: desidero non si riproduca in quest'Aula quella quistione; ma se il Senato lo vuole, io sono ai suoi ordini, assicurandolo che mi terrò, quanto più strettamente mi sarà possibile, nei limiti della convenienza, senza lasciarmi fuorviare un momento dal mio dovere.

Mi contenterò ad ogni modo del giudizio del Senato e del paese.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Mi permetta che io legga l'articolo 76 del nostro Regolamento. Esso dice:

« Il Senato, sentiti i Ministri del Re, determina per alzata e seduta, e senza discussione, in qual giorno le interpellanze debbono aver luogo, oppure le rimanda a tempo indeterminato. »

Dunque io debbo chiedere al Senato che senza discussione deliberi se l'interpellanza debba aver luogo immediatamente o in qual altro giorno, ovvero se intenda rimandarla a tempo indeterminato.

Senatore CONFORTI. Ho domandato la parola per una questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Per la questione pregiudiziale ha la parola; l'avverto peraltro che l'articolo 76 del Regolamento dice: « senza discussione. » Se è una mera pregiudiziale, ha la parola.

Senatore CONFORTI. Onorevoli Senatori. Io intendo di proporre una pregiudiziale, affinché si eviti la discussione dell'interpellanza presentata dall'onorevole Senatore Cantelli. Io spe-

rava veramente che l'onorevole Cantelli, che tutti conosciamo come un perfetto gentiluomo, volesse rinunciare alla sua interpellanza, dopo le parole che sono state profferite dall'onorevole Ministro. Ma l'onorevole Cantelli ha creduto di dovere insistere sulla sua interpellanza, e quindi provocare una discussione la quale dovrebbe assolutamente evitarsi.

Trattasi di una pregiudiziale di cui si fa espressa menzione nella seconda parte dell'articolo 36 del Regolamento, ove è detto:

« Gli oratori avranno particolar cura di astenersi da ogni diretta allusione a cose dette o fatte nella Camera dei Deputati, infuori di una semplice enunziazione. »

Ora, nel caso concreto non si tratta di una semplice allusione alle cose dette nell'altro ramo del Parlamento, che è pure vietata dal Regolamento, ma di una diretta ed ampia discussione.

Ed in verità, o Signori, questo articolo è improntato di una grande sapienza. Che cosa si farebbe? Si verrebbe nel Senato a discutere di una espressione, di una parola, pronunciata nel calore della discussione nell'altro ramo del Parlamento. Signori, se si permettono queste discussioni, gravi ne possono essere le conseguenze.

Le conseguenze sono queste, cioè: il Senato, così dignitoso e così calmo, sarebbe il campo di polemiche irritanti, mentre il Senato ha sempre dato prova della maggiore saviezza.

Infatti, o Signori, io non conosco che in Senato abbia mai avuto luogo una interpellanza simigliante. Allorquando, in uno dei due rami del Parlamento è stata detta qualche espressione, che ha potuto in qualche modo offendere l'onore di un deputato, o l'onore di un Senatore, che cosa si è fatto? Per mezzo di amici comuni si sono date delle spiegazioni, si sono scritti articoli di giornale, qualche volta sgraziatamente si è dato anche luogo ad un duello; ma non mai si è dato luogo ad una interpellanza.

Per conseguenza, secondo l'articolo 36 del Regolamento, io propongo la questione pregiudiziale, e sono persuaso che il Senato, il quale è geloso custode della sua dignità, venga nella mia opinione e dichiarare che per la questione pregiudiziale non si possa discutere l'interpellanza dell'on. Cantelli.

PRESIDENTE. Domando se la questione pregiudiziale proposta dal Senatore Conforti sia appoggiata.

Chi l'appoggia, voglia sorgere.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti....

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Senatore Miraglia di volersi attenere unicamente alla questione pregiudiziale.

Senatore MIRAGLIA. Non entro nella questione pregiudiziale; appoggio soltanto la mozione dell'onorevole Conforti.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Le nobili parole pronunziate dall'onorevole Senatore Cantelli hanno rallegrato l'animo mio, perchè, custode geloso egli della propria dignità, ha a cuore di conservare intatta quella del Corpo a cui appartiene. Ma dopo le benevoli parole dette dal Ministro dell'Interno, prego l'on. Cantelli a non addivenire ad una discussione che potrebbe tornare irritante.

Si tratta di una questione personale, ed io credo che l'onorevole Cantelli vorrà rinunciare ad una soddisfazione personale per amore del paese e per il prestigio delle nostre istituzioni. Per l'affetto che porta al suo paese, confido che l'onor. Cantelli, dimenticando ogni rancore, rinunzierà all'interrogazione.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ministro dell'Interno. Ripeto però l'avvertenza che si tratta sempre soltanto della questione pregiudiziale.

MINISTRO DELL'INTERNO. Prendo la parola non per entrare nel merito della pregiudiziale, ma unicamente per rinnovare le mie dichiarazioni di riguardo e di rispetto per l'onorevole Senatore Cantelli, onde non lasciare il Senato sotto l'impressione delle parole, sebbene a me benevoli, del Senatore Miraglia. Questa mia dichiarazione, me lo auguro, toglierà di mezzo la questione personale.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la questione pregiudiziale proposta dal Senatore Conforti.

(Dopo prova e controprova, la questione pregiudiziale non è approvata.)

PRESIDENTE. Non essendo approvata la questione pregiudiziale, a tenore dell'articolo 76,

interrogo il Senato se intende che l'interpellanza debba aver luogo immediatamente.

Quelli che intendono che essa abbia luogo immediatamente, sono pregati di alzarsi.

(Approvato.)

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Giacchè il Senato ha voluto l'interpellanza, io, per circondarmi sempre della maggior prudenza possibile, e perchè l'interpellanza riguarda taluni fatti determinati; mi permetterei esprimere al Senato un mio desiderio, augurandomi che possa essere accolto favorevolmente.

Il mio desiderio è questo:

Il Senato nomini una Commissione di cinque Senatori, i quali vengano al Ministero dell'Interno, per ricevere gli elementi di prova che servono a spiegare i criterî da me enunciati nella Camera; ben inteso però che questa Commissione non dovrà riferire al Senato i fatti particolari ma i criterî generali.

Senatore CANTELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANTELLI. Prima di entrare nell'interpellanza desidero di dire due parole in risposta all'onorevole Ministro.

La mia interpellanza non verte punto su fatti; io sorvolerò su quelli che hanno dato luogo alle accuse dell'onorevole Ministro dell'Interno; io mi limiterò a dimostrare che quand'anche quei fatti fossero veri, le accuse che l'onorevole Ministro ha pronunciato contro di me non hanno fondamento di verità. Io credo che sia questo il miglior modo di evitare qualunque questione irritante. Il sistema che vorrebbe sostituire l'onorev. Ministro non ha ragione di sussistere.

A me preme di lavarmi in faccia al Senato ed in faccia al pubblico, e lavarmi completamente delle accuse lanciatemi dal Ministro dell'Interno.

Io insisto quindi nella mia interpellanza e credo che non si possa temere che dia luogo ad alcuna discussione irritante.

(Bravo.)

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Mi sarò spiegato male o l'onorevole Cantelli non avrà inteso bene le mie parole. Io non ho proposto di sospendere

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1877

l'interpellanza; ho detto che, siccome tutta la questione tra me e lui verte precisamente su fatti...

Senatore CANTELLI. No.

MINISTRO DELL'INTERNO. Non mi pare possa esservi altra differenza fra noi, se non quella dell'apprezzamento dei fatti.

L'onorevole Cantelli non ignora il dovere che ha il Ministro dell'Interno di non oltrepassare alcuni limiti impostigli dal suo ufficio, e comprende benissimo che io, costretto a tacere molte cose, mi troverei in condizione malagevole con lui, che può parlare con maggior libertà.

Ripeto: non è nel mio interesse personale, ma nell'interesse del decoro e della dignità del Governo, che ritengo indispensabile si ponga il Senato in condizione di giudicare esattamente della verità delle mie affermazioni; ad una Commissione il Ministro dell'Interno non ha veruna difficoltà di dimostrare quello che non è conveniente si sveli in seduta pubblica.

Comprenderà l'onorevole Cantelli che è mio imperioso dovere, quale rappresentante del Governo, di non lasciare il menomo dubbio sulla esattezza delle mie affermazioni alla Camera dei Deputati.

Senatore CANTELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANTELLI. In un recente processo di stampa furono prodotte in Tribunale alcune mie lettere private, o, se non private, segrete di loro natura, ed aventi tutti i caratteri di lettere confidenziali che io, essendo Ministro dell'Interno, scrivevo al Prefetto di Firenze. Tale produzione fu fatta dagli avvocati della parte querelante senza il consenso mio, ed allo scopo di rafforzare l'accusa di diffamazione, cui la *Gazzetta d'Italia* doveva rispondere in seguito a querela privata.

All'indomani di quella produzione, il signor Ministro dell'Interno, rispondendo nell'altro ramo del Parlamento ad una interrogazione, parlò di quelle mie lettere che, secondo lui, provano avere io pagate allo stesso giornale 5000 lire al mese, durante il tempo che io ressi il Ministero dell'Interno, e pronunciò contro di me, che non ero nè potevo essere presente in quel recinto, diverse accuse, alcune delle quali sarebbero veramente gravis-

sime, ove avessero alcun fondamento di vero. Egli disse:

Che, durante la mia amministrazione, io impiegavo una parte dei fondi segreti per sussidiare la stampa, e principalmente la *Gazzetta d'Italia*;

Che io, facendo a fidanza (sono parole dell'onorevole Ministro) nella distruzione di alcune carte del mio gabinetto, e dimenticando che esistevano gli originali in una Prefettura, ho dato a lui una smentita, negando di aver dato il sussidio;

Che con ciò ho tentato di far passare lui per calunniatore; provocazione sì grave da giustificare la vivacità delle sue parole;

Finalmente, nel replicare alle nobilissime parole pronunziate in mia difesa dai già miei Colleghi nel Ministero, Deputati Minghetti e Ricotti, ha insinuato che io fossi stato il ciambellano o il servitore di una Duchessa borbonica.

Comprenderà il Senato che, per quanto egli sia estraneo a codeste accuse del signor Ministro, pronunziate contro di me in quel ramo del Parlamento, davanti al quale non mi è concesso far sentire le mie difese, esse sono troppo gravi perchè io non dovessi invocare dal Senato il permesso di farle sentire in quest'Aula, nella quale mi reputerei indegno di sedere, se io non fossi in grado di respingerle recisamente.

Lo farò brevemente, giacchè il Senato me ne dà licenza, con tutta quella calma e quella moderazione che si addice a questo onorando Consesso.

All'accusa di aver impiegato una parte dei fondi assegnati al Ministero dell'Interno in sussidio alla *Gazzetta d'Italia*, non posso che ripetere qui ciò che ebbi già ad affermare, che cioè le somme che io feci pagare al signor Pancrazi non erano destinate nè a lui, nè all'amministrazione della *Gazzetta d'Italia*, ma dovevano essere, come furono, dal Pancrazi passate ad altri.

Del resto, posta fuori di causa la *Gazzetta d'Italia*, io debbo mantenere, e manterrò sull'uso da me fatto dei fondi per spese segrete la più grande riserva.

Se il signor Ministro mi avesse accusato di avere coi danari dello Stato pagati dei giornali perchè ogni mattino inneggiassero al mio

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1877

nome, perchè imbandissero ai facili lettori le lodi degli atti della mia Amministrazione, me ne terrei davvero umiliato; e più lo sarei se i fatti facessero riscontro alle parole del Ministro.

Ma su questo particolare sono tranquillissimo.

Si riscontrino pure colla più diligente attenzione i giornali dell'epoca, quelli che sostenevano il Ministero del quale mi onoro d'aver fatto parte, e si vedrà che dai più grandi ed autorevoli della capitale ai più piccoli delle provincie, tutti senza distinzione esaminavano gli atti della mia Amministrazione colla più lodevole indipendenza, e che la critica non faceva mai difetto, a me pareva anzi qualche volta soverchia. Lodi personali, inni, attestati di civismo io non ne ebbi mai, ed è naturale, perchè non ne ho meritato. Mi basta che si riconosca da ciò che io non ho mai pagato alcun giornale per farmi lodare.

Esclusa questa maniera di sussidio che si dovrebbe piuttosto chiamare corruzione, e della quale un Ministro dovrebbe davvero arrossire, io non ho molte parole da aggiungere su questo argomento. Un uomo di governo che conosca il proprio dovere deve limitarsi ad affermare il vero, come io ho fatto nel caso di cui mi occupo, tuttavolta che le apparenze discordino dal vero, e il silenzio possa recar danno ad alcuno. Un passo di più sarebbe una indiscrezione pericolosa. Che se alcuno mi volesse a qualunque costo convinto che io ho sussidiato in alcuni casi la stampa periodica, perchè propugnasse in Italia ed all'estero quei grandi principî tanto contrastati sui quali si fonda la politica nazionale, o per metterla in grado di paralizzare nelle provincie gli effetti deleterii di una stampa nemica delle istituzioni che ci reggono, e di tutto ciò che vi ha di nobile e di grande, io non me ne offenderei, e rivolto piuttosto agli uomini insigni che prima di me hanno retto il Ministero dell'Interno direi loro col Vangelo: *Chi è di voi senza peccato, scagli la prima pietra.*

Però, siccome col consolidarsi delle istituzioni e del nuovo Regno questo bisogno, sentito nei primordi, doveva andare man mano cessando, così sono lietissimo di avere appreso che l'attuale Ministro dell'Interno abbia ritenuto inutile una tal sorta di spese, e non

senta la necessità di distrarre la più piccola somma dai fondi dei quali dispone pel servizio della stampa, e gliene faccio le più vive congratulazioni.

Vengo ora alle accuse più gravi; ed è in vero gravissima quella che io, facendo a fidanza colla distruzione delle prove, abbia negato di aver pagato un sussidio di 5000 lire al mese alla *Gazzetta d'Italia*, infliggendo a lui la taccia di calunniatore.

Se il signor Ministro avesse con maggior calma considerati i fatti prima di parlare, io sono certissimo che una sì grave accusa non sarebbe uscita dal suo labbro.

Infatti.

Il giorno 15 gennaio il Collegio della parte civile, nella causa che si dibatteva a Firenze, presentò al Tribunale quattro mie lettere (in qual maniera procuratesi lo ignoro), colle quali in diverse epoche, mentre ero Ministro, io incaricava il Prefetto di Firenze di far consegnare determinate somme al direttore della *Gazzetta d'Italia*, che è pure proprietario di un grande stabilimento tipografico.

Quantunque da quelle lettere non trasparisse in alcuna maniera la causa di quei pagamenti, il Collegio della parte civile le produsse come prova che la *Gazzetta d'Italia* ricevesse da me un sussidio mensile.

La sera di quello stesso giorno il sig. Carlo Pancrazi dirigeva a me il seguente telegramma:

« Conte Girolamo Cantelli,

Oggi Vastarini-Cresi, preparando con grandi parole un grande effetto, ha presentato quattro lettere del Ministro Cantelli al Prefetto di Firenze, colle quali ordinavasi di pagare varie somme al direttore della *Gazzetta d'Italia*. Ella che sa come la *Gazzetta* stessa non fosse mai sussidiata, voglia rispondere con una dichiarazione definitiva alla menzogna asserita. Attendo una sua risposta secondo verità e giustizia.

PANCAZZI. »

al quale io rispondeva immediatamente con quest'altro telegramma:

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1877

« Direttore *Gazzetta d'Italia*,
Firenze.

Rispondo subito suo telegramma dichiarando che le somme consegnate dal Prefetto mentre io era Ministro dell'Interno non erano destinate alla *Gazzetta d'Italia*, che durante quel periodo non ebbe alcun sussidio dal Ministero, e per quanto constami neanche prima. Aggiungo omaggio vero che de' giornali appoggianti ordinariamente il Ministero di cui feci parte, la *Gazzetta d'Italia* fu sempre uno dei più indipendenti dagli uomini e dal partito. Non posso terminare senza esprimere mia grande meraviglia che lettere non ufficiali, ma confidenzialissime, siano escite dalle mani di coloro cui furono dirette e prodotte in giudizio.

G. CANTELLI. »

Il giorno successivo il signor Ministro pronunciava contro di me quella grave accusa di aver io data a lui una smentita, negando di aver dato sussidi alla *Gazzetta*, perchè credevo che le prove del sussidio più non esistessero.

Ma di grazia, signor Ministro; il giorno 16 gennaio, quand'ella rispondeva all'interpellanza dell'on. Corte, aveva letti o no i due telegrammi della sera prima che ho citati?

Se egli li avea letti (e sebbene non fossero ancora pubblicati, io debbo credere li avesse letti, giacchè certi dispacci non rimangono ignorati al Ministero dell'Interno) come non si è avveduto che la sua accusa mancava d'ogni base? Come non si è avveduto che quelle prove di pagamenti da me fatti fare al signor Pancrazi, che egli voleva insinuare avessi io credute distrutte, erano appunto le lettere prodotte in Tribunale? che di quella produzione fatta il giorno innanzi, il Pancrazi mi avvertiva col suo telegramma, e che nel mio, lungi dal confessare i pagamenti ordinati, li confermavo anzi, solo dichiarando erronea la supposizione che si trattasse di sussidi alla *Gazzetta d'Italia*?

E se il signor Ministro non avea letti quei telegrammi, come fece a sapere che io avessi negato di aver dato i sussidi alla *Gazzetta d'Italia*? Mentre io, prima del mio telegramma al Pancrazi, non era entrato in nessun modo in quest'argomento, non me avea tenute parola

a nessuno? E come mai ha potuto il signor Ministro scorgere in quel mio telegramma una smentita data a lui? Egli avrà potuto asserire che il Pancrazi aveva ricevuto del danaro dal Prefetto di Firenze, e ciò conferma il mio telegramma. Egli avrà anche potuto credere in tutta buona fede che quel danaro rappresentasse un sussidio alla *Gazzetta d'Italia*, ma come ha potuto scorgere nella mia asserzione contraria una mentita data a lui, mentre fui io il primo a parlare, e quell'asserzione tendeva solo a togliere ogni dubbio sullo scopo de' pagamenti fatti dal Prefetto di Firenze, scopo che in alcun modo non traspariva dalle lettere, e che io solo potevo conoscere?

In quel telegramma il signor Ministro ha creduto vedere una provocazione tale da parte mia che lo giustificava del vivace attacco, quasi si trattasse di legittima difesa, mentre il mio telegramma rispondeva ad una grave accusa che il Collegio della parte civile aveva all'ultima ora portata innanzi, servendosi delle mie lettere.

E potevo io tacere, dirò *alla mia volta*, davanti a sì provocante contegno di quei signori avvocati?

No, onorevoli Colleghi, io non dubitavo nemmeno che quelle lettere fossero distrutte; sapevo anzi in modo positivo (e potrei fornirne le prove se non temessi di escire dai limiti che mi sono imposti dai riguardi che debbo al Senato), che quelle lettere erano da due mesi escite dalle mani del Prefetto di Firenze.

Credevo bensì, lo confesso, che quelle lettere non sarebbero state prodotte in giudizio. Parevami un fatto troppo grave, inusitato, enorme! Non mi pareva possibile che il Collegio della parte civile potesse commettere un atto tanto scortese verso di me. Eppure in quel Collegio sedevano uomini ragguardevolissimi con alcuno de' quali ho militato sino al 18 marzo sotto le medesime bandiere; che sostennero anzi virilmente ed efficacemente la mia amministrazione; uomini che mi conoscevano da lungo tempo, e che non potevano dubitare del mio impegno ad unirmi a loro per impedire insieme uno scandalo, purchè fossero stati salvi i diritti della verità e della giustizia.

Ma dappoichè quei signori non esitarono a compiere un atto che io deploro, ma di cui essi soli devono portare tutta la responsabilità,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1877

e che ricorda altre lettere, altre rivelazioni, altri processi; e poichè da quei documenti si vollero trarre conseguenze le quali naturalmente non ne derivavano, a me non restava che un dovere, quello di ristabilire la verità.

E ciò feci senza esitazione e senza preoccuparmi delle amarezze che ne sarebbero potute derivare e che ne derivarono in larga copia!

Resta l'ultima accusa: io sono stato il ciambellano, sono stato il servitore, quasi si direbbe il favorito d'una Duchessa borbonica.

Non tema il Senato che per isgravarmi di quest'ultima accusa io voglia condannarlo ad ascoltare la mia biografia.

Potrei anzi limitarmi a citare la testimonianza de' miei concittadini, i più autorevoli de' quali per ingegno e per posizione sociale si sono affrettati a protestare contro la infondata accusa.

Potrei citare la testimonianza di molti onorevoli Colleghi che seggono in quest'Aula, i quali e prima e dopo il 1859 ebbero occasione di soggiornare a Parma o per cagione d'ufficio o per altre cause; gli onorevoli Vigliani, Plezza, Chiesi, Pallieri, Gamba, Verga; e chiedere loro se sentissero mai pronunziato il mio nome coll'appellativo di servitore de' Borboni. Potrei soprattutto citare la testimonianza del Senatore Buoncompagni, il quale essendo dopo il 1854 Ministro di S. M. a Firenze e Parma, recandosi in quest'ultima città a disimpegnare l'ufficio suo onorava la mia casa, e si dirigeva a me per aver contezza delle cose del paese, nè certo dubitava di rivolgersi ad un servitore della Duchessa borbonica.

Potrei appellarmi della grave accusa a quanti miei concittadini seggono in Senato e principalmente al Senatore Borsani, il quale prima del 1848 ebbe meco vincoli di politica amicizia, e durante il memorabile periodo rivoluzionario di quell'anno, divise meco le ansie e le responsabilità del Governo provvisorio.

Potrei anche citare la testimonianza dell'onor. Presidente del Consiglio, il quale, recandosi a Parma prima del 1859 per causa non del tutto estranea alla politica, ebbe a rivolgersi di preferenza a me, ed a stabilire meco rapporti de' quali mi tenni allora e mi tengo sempre grandemente onorato.

Avrebbe mai creduto l'onorevole Depretis di

avere a fare col cortigiano di una Duchessa borbonica?

Ma per escire da una polemica a sostenere la quale sento offesa la mia modestia, citerò solo alcune date della mia vita politica ed avrò finito.

Il 17 dicembre 1847 cessava di vivere in Parma la vedova del 1° Napoleone, dopo trent'anni di Regno in quel Ducato.

Il Governo di quella Principessa fu improntato da principî di civile progresso e di giustizia; fu relativamente ai tempi il più liberale Governo d'Italia e fu lodato da insigni italiani e stranieri, che a Parma trovavano stanza non sospettosa ed onori.

Nella mia giovinezza servii quel Governo in uffici gratuiti e me ne vanto.

Negli ultimi mesi però della vita dell'Imperatrice la mitezza del suo Governo venne offuscata da sospetti, da timori, da rancori suscitati ne' governanti dalle manifestazioni liberali che da un estremo all'altro d'Italia scoppiarono in seguito alla elezione dell'attuale Pontefice. Io pure fui segno di quelle ire, di quei sospetti, e prima che la Duchessa spirasse fui spogliato delle cariche che coprivo, compresa quella di Podestà della città di Parma, alla quale ero stato tre anni prima elevato per voto concorde dei cittadini e del Governo; e ciò perchè mi si reputava il centro e quasi il capo del partito rivoluzionario. E la notte successiva alla morte di Maria Luigia sarei stato tratto in carcere se i Ministri che tentarono farmi arrestare non si fossero spaventati dell'attitudine della popolazione che minacciava tumultuare in mio favore.

Quattro mesi dopo nell'aprile 1848 il duca Carlo II di Borbone era obbligato a lasciar Parma, ove non doveva più ritornare, ed il Consiglio composto di 100 dei più cospicui cittadini di parte liberale eleggeva me, fra gli altri, a membro del Governo provvisorio che resse lo Stato sinchè lo consegnò ad un Governatore inviato da S. M. il Re Carlo Alberto.

Sopravvenne il disastro di Novara, la reazione inferì in tutta Italia ed il mio paese attraversò le più dure strette alle quali un popolo sia stato condannato! Dopo quasi undici anni la vedova di Carlo III dovette alla sua volta volger le spalle a Parma e per sempre.

Il 9 giugno 1859, un'ora dopo la sua par-

tenza, il Consiglio municipale, dietro mia proposta, dichiarava doversi reggere lo Stato in nome di Vittorio Emanuele e nominava una Commissione governativa di tre cittadini, della quale io fui il Presidente.

Non erano però terminate le ansie ed i timori di novelle reazioni per l'Italia, e le provincie dell'Emilia erano abbandonate dalla pace di Villafranca agli antichi Principi, che minacciosi tenevano le loro truppe sulla sinistra sponda del Po.

Spettava ad un grande Italiano, ad un uomo di cuore e di genio, lo assicurare la definitiva indipendenza di quella regione.

Carlo Luigi Farini, sprezzando le ingiunzioni del proprio Governo, i consigli della diplomazia, e i pericoli gravissimi ai quali si esponeva, si fermò in Modena si fe' proclamare Dittatore delle provincie dell'Emilia, armò il paese, e tenne in soggezione le vicine truppe del Duca di Modena, spalleggiate dalle austriache.

Tanto operò e tanto felicemente che ai primi di settembre poté convocare le Assemblee di Bologna di Modena, e di Parma perchè proclamassero la decadenza dei rispettivi Principi, e sanzionassero la volontà in mille guise manifestata dalle popolazioni di essere unite al glorioso Regno di Casa Savoia.

Primo atto di quell'Assemblea fu la elezione del loro Presidente. Quella di Bologna elesse l'illustre mio amico Marco Minghetti; quella di Modena il compianto patriota Giuseppe Malmusi; quella di Parma elesse me a grandissima maggioranza.

Con ciò ho finito, e spero aver persuaso il Senato che io non meritavo sì gravi accuse; ed ho fiducia che lo stesso signor Ministro vorrà convenire che fu tratto in errore da chi gli dipinse con sì foschi colori la mia vita politica anteriore al 1859. Quanto alla mia vita politica dopo quell'epoca, essa si è svolta tutta nel Parlamento. Voi ne siete, o Signori, i migliori giudici.

(Vivi segni d'approvazione.)

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Il Senato vorrà riconoscere la situazione difficile che è fatta al Ministro dell'Interno dalle affermazioni dell'onorevole Senatore Cantelli.

Egli ha potuto dire che non sussidiava giornali; che le somme fatte pagare a qualcuno di essi non erano a titolo di sussidio, ma per remunerazione di altri servizi segreti.

Il Ministro dell'Interno, dal canto suo, non può dire al Senato tutti i particolari, tutti i fatti, pei quali egli deve essere indotto ad esprimere un giudizio diverso da quello dell'onorevole Senatore Cantelli; e questo prova sempre più la necessità di una Commissione per verificare lo stato vero dei fatti.

Io comprendo benissimo che l'ufficio di Ministro deve essere necessariamente accompagnato da mille difficoltà, da mille dolori, e niuno più di me questo deve sapere; tollererò quindi in pace anche l'accusa di poca diligenza, di poco accorgimento, che mi ha attribuito l'onorevole Senatore Cantelli, per provare la prudenza di cui si circonda il Ministro dell'Interno.

Una cosa sola però desidero resti ben chiara tra me ed il Senatore Cantelli; ed è questa cioè, che quanto ho detto riguardo alla distruzione delle carte, non si riferiva solo ai documenti che esistevano presso la Prefettura di Firenze, ma anche ad altre carte del gabinetto. E, qualora il Senatore Cantelli non ne fosse informato, mi metto a sua disposizione, anzi lo prego di venire egli stesso al Ministero a constatare l'esattezza di questo fatto, del quale ho parlato con sicurezza per le dichiarazioni esplicite del suo capo di gabinetto.

In quanto al sistema di sussidiare i giornali, non lo ha negato neppure l'on. Senatore Cantelli, ma egli lo ha spiegato nel senso che il sussidio si dava non per sostenere le persone dei Ministri, ma per difendere la politica del Ministero.

Riconosco che l'on. Cantelli non ha mai sussidiato la stampa per far la sua apologia; se ciò fosse accaduto noi non avremmo dovuto aspettare fino ad oggi per conoscere alcuni fatti della sua vita onorevolissimi, che egli ci ha testè narrati. Egli crede che quel sistema sia buono, mi permetta che io porti giudizio diverso.

Io non...

(ilarità)

Prego a non ridere, fino a che non abbia terminato, e prego a considerare il contegno che la stampa tiene verso di me, per avere la

prova evidente che io non sussidio coi fondi segreti la stampa. (*Rumori*) Quasi tutti i giornali mi sono contrari!

Senatore DI COSSILLA. Il *Bersagliere*!?

MINISTRO DELL'INTERNO. Il *Bersagliere* non è sussidiato dal Ministero, e sfido chiunque a dimostrare il contrario. (*Interruzioni*)

Sfido chicchessia a provare che il *Bersagliere* sia sussidiato dal Ministero dell'Interno. Il *Bersagliere* aveva certe relazioni, per antichi rapporti col Ministro dell'Interno, ma non ottenne per questo informazioni maggiori di quelle che giornali amici o nemici potevano avere; giacchè è bene si sappia che io ho offerto a tutti i giornali, indistintamente, di fornire loro le notizie che possano illuminare il paese sulla pubblica sicurezza, e questo può essere attestato dagli stessi avversari. Dal novembre in poi il *Bersagliere* ha cessato di avere con me anche quelle relazioni abituali del passato, che, per altro, non credo possano essere confuse con relazioni di sussidio pecuniario.

Ritornando all'argomento, vedrà il Senato che io combatto ad armi disuguali con l'onorevole Cantelli, dappoichè egli può affermare talune cose, ed io, dovendomi trincerare dietro la più delicata riserba e prudenza, non posso confutarlo.

Ad ogni modo, l'onorevole Cantelli afferma che il danaro dato a quel giornale, che io non nomino per rispetto alla stampa, non era dato per sussidiarlo, ma per altri servizi; è questo un affare che m'interessa poco. I servizi segreti, i servizi di confidente non possono esser messi in discussione, e non voglio neppure indagare se le sue affermazioni sieno esatte.

In quanto all'ultima parte, mi permetta l'onorevole Cantelli gli dica che, dopo la mia dichiarazione, a meno che gli spiacesse perdere il lavoro fatto, e sentisse la necessità, il bisogno giusto, anzi giustissimo di rendere noti i fatti lodevolissimi che egli ha compiuti nella sua vita, mi permetta gli dica che avrebbe dovuto essere soddisfatto della mia dichiarazione senza ulteriormente insistere. Io non entro, nè voglio entrare in questioni personali; e credo che il Senato e la Camera debbano tenersi estranei.

Senatore CANTELLI. Ella però c'è entrato.

MINISTRO DELL'INTERNO. Non merito questo rimprovero....

Senatore CANTELLI. Nella Camera ella ha detto

che io fui il servitore della Duchessa di Parma.

MINISTRO DELL'INTERNO. Permetta, onorevole Cantelli, non l'ho detto nei termini ch'ella lo ripete; ad ogni modo questo rimprovero dovrebbe rivolgerlo prima ai troppo zelanti suoi amici, che mi provocarono; e l'onorevole Cantelli dovrebbe sapere fino a qual punto le provocazioni furono spinte. A lei una parola, una frase sul suo conto dispiace; ma Dio buono, che dovrei dire io?

Del resto, neppure le mie parole sono quali le ha interpretate l'onorevole Cantelli; infatti, io non dissi ch'egli avesse fatto il ciambellano (*interruzioni*)... ma invece che io non lo ero stato giammai. Osservo poi che questo non è argomento che possa essere trattato avanti il Senato; e prego l'onorevole Cantelli a non insistervi, tanto più dopo la narrazione ch'egli ha fatta dei servigi che ha reso al paese.

Restano però chiarite due cose, cioè che sussidi si davano alla stampa, e che talune carte furono distrutte (*interruzioni*).

Senatore CANTELLI. L'onorevole Ministro....

PRESIDENTE. Onor. Cantelli, non interrompa.

MINISTRO DELL'INTERNO. Non importa, anzi lo ringrazio.

Senatore CANTELLI. Ripeteva l'onor. Ministro dell'Interno che io credeva di avere distrutti i documenti, mentre esistevano le lettere presso il Prefetto di Firenze.

MINISTRO DELL'INTERNO. Non si tratta solo, onorevole Senatore Cantelli, di quelle carte che, per altro, furono pure tolte dal Gabinetto, ma si tratta anche di altre.

Se io sono stato tratto in errore lo attribuisca al capo del suo gabinetto, il quale, avendogli io richiesto i documenti che non ho più trovati nel gabinetto, mi rispose ch'erano stati ritirati per ordine del Ministro. Se questo non è vero, allora.... (Badi, io credo più a Lei che al suo capo di Gabinetto) insisterò perchè ritornino le carte che mancano in ufficio.

Vede adunque l'onor. Cantelli che quello che io ho affermato doveva ritenerlo esatto. Ma, se dopo queste spiegazioni che io gli ho date, egli crede che non debba rimanerne soddisfatto, e vuol venire egli stesso a verificarne l'esattezza, lo faccia pure: il Ministero dell'Interno è aperto a tutti i Senatori e Deputati e più specialmente all'onor. Cantelli, il quale, avendolo diretto altra volta, ha quasi un diritto speciale. Se poi pre-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1877

ferisse presentare al Senato una qualche risoluzione, allora mi auguro che il Senato, prima di procedere oltre in questa discussione, accolga la mia domanda di una Commissione che venga al Ministero a prendere cognizione dei fatti e dei documenti. Qualora da tuttociò nascessero degli scandali, non sarebbero più imputabili al Ministro, il quale non poteva essere più temperato, più calmo, e più riservato di quello che è stato.

Voci. Bene! bene!

Senatore CANTELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANTELLI. Io mi sono sforzato, per quanto mi fu possibile, e mi parve di essere riuscito, a contenere la mia interpellanza in ristrettissimi termini. Mi sono limitato a ribattere due accuse principali del signor Ministro.

Egli ora vorrebbe parlare di distruzione di carte e documenti, cose che potranno essere più o meno esatte; ma per verificare ciò sarebbe necessario che ciascuno di noi consultasse le memorie che può avere. Io non voglio entrare adesso in argomento estraneo all'interpellanza. Io ho detto: il signor Ministro mi accusò di aver negato il pagamento del sussidio, nella credenza che le lettere più non esistessero, ed io gli ho provato che quando ho negato il sussidio, sapevo che le lettere erano state prodotte in giudizio.

Il Ministro mi ha accusato di essere stato un servitore della Duchessa di Borbone, e gli ho provato che non lo sono mai stato; all'infuori di questo non ho nulla da aggiungere. Lo ringrazio però delle cortesi parole rivoltemi nella sua risposta, colle quali mi è sembrato ritirasse la grave accusa che mi aveva fortemente colpito, e tanto più mi aveva colpito, giacchè ricorderà l'onorevole signor Ministro che non è la prima volta che tra me e lui si parlava di questo argomento, e che egli altra volta ebbe a dirmi che non prestava fede alcuna alle accuse che a questo riguardo si erano fatte sul conto mio. Quindi per me fu tanto più doloroso il vedere come l'onorevole Ministro, dimenticando ciò che altra volta aveva detto, avesse lanciato in Parlamento un'accusa che tanto doveva colpirmi.

Ad ogni modo, ripeto, poichè ha ritirate le sue parole ed ha dichiarato che è contento di avere appreso che non erano fondate le sue

accuse, io non ho che a ringraziarlo, come ringrazio il Senato, che mi ha dato la parola, e lo prego a non voler passare a nessuna votazione al riguardo, perchè non avrei nessun voto a proporre in seguito a questa interpellanza.

Voci. Bravo, bene, bene!

PRESIDENTE. L'incidente dell'interpellanza è esaurito.

Avverto il Senato che l'Ufficio Centrale pel progetto di legge sui certificati ipotecari prega che ne sia sospesa la discussione, giacchè intende unirsi agli onorevoli Senatore Barbaroux e Ministro Guardasigilli per vedere se vi è modo di concordare un emendamento.

Si procederà quindi alla discussione del progetto di legge: Disposizioni sulla pesca.

Se non che, pare sia desiderio del Senato che la seduta sia sospesa per qualche minuto.

(La seduta è sospesa per cinque minuti.)

Approvazione per articoli del progetto di legge:
Disposizioni sulla pesca.

PRESIDENTE. Si riprende la seduta. Prego gli onorevoli Senatori che fanno parte dell'Ufficio Centrale per il progetto di legge: Disposizioni sulla pesca, a volere prendere il loro posto.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del progetto di legge.

(*Vedi infra.*)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo primo.

TITOLO PRIMO.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

La presente legge regola la pesca nelle acque del demanio pubblico e nel mare territoriale.

Alla pesca nelle acque di privata proprietà, che sono in immediata comunicazione con quelle del demanio pubblico o del mare territoriale, solo in quanto possa richiederlo il pubblico interesse, e salvo il disposto dell'articolo 13, saranno applicate quelle parti degli arti-

coli 2, 3, 5, 6, e del titolo terzo che, sentiti gli interessati, potranno venire indicate dai regolamenti.

Rimangono inalterate le disposizioni contenute nel Codice della marina mercantile e in altre leggi sulla polizia delle acque e della navigazione, sul trattamento da usarsi verso gli stranieri e sulle concessioni di pertinenze del demanio pubblico e di mare territoriale.

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti quest'articolo primo.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

I regolamenti per l'esecuzione di questa legge e le successive loro modificazioni saranno approvati per decreto reale sopra proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, previo il parere dei Consigli provinciali, delle Camere di commercio e dei capitani di porto, nelle cui circoscrizioni le disposizioni regolamentari dovranno essere applicate, e previo il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

Essi determineranno:

1. I limiti entro i quali avranno vigore le norme riguardanti la pesca marittima, e quelle riguardanti la pesca fluviale e lacuale nei luoghi ove le acque dolci sono in comunicazione con quelle salate;

2. Le discipline e le proibizioni necessarie per conservare le specie dei pesci e degli animali acquatici, e relative ai luoghi, ai tempi, ai modi, agli strumenti della pesca, al loro commercio e a quello dei prodotti della pesca e al regime delle acque;

3. I limiti di distanza dalla spiaggia o di profondità di acque, in cui saranno applicate le discipline riguardanti la pesca marittima che specialmente mirano a tutelare la conservazione delle specie;

4. Le distanze e le altre norme che i terzi debbano osservare nell'esercizio della pesca in genere, o di certe pescagioni speciali, rispetto alle foci dei fiumi, alle tonnare, alle mugginare, alle valli salse ed agli stabilimenti di allevamento dei pesci e degli altri viventi delle acque;

5. Le prescrizioni di polizia necessarie per

garentire il mantenimento dell'ordine e la sicurezza delle persone e della proprietà nell'esercizio della pesca;

6. Tutte le altre norme e sanzioni riservate espressamente da questa legge ai regolamenti.

(Approvato.)

Art. 3.

Sono vietati la pesca e il commercio del fregolo, del pesce novello e degli altri animali acquatici non pervenuti alle dimensioni che saranno indicate dai regolamenti.

È fatta eccezione per quelli che siano destinati a scopi scientifici, alla *vallicoltura*, alla *ostricoltura*, ed altri allevamenti artificiali, ovvero ad esca di pescagione, sotto l'osservanza delle speciali disposizioni che saranno stabilite dai regolamenti.

Altre eccezioni al disposto di questo articolo potranno essere ammesse dai regolamenti, quando sia dimostrato che non sono tali da nuocere al fine della conservazione e della moltiplicazione delle specie.

(Approvato.)

Art. 4.

Nell'applicazione delle disposizioni riguardanti il commercio dei prodotti della pesca, si presume, fino a prova contraria, e salve le eccezioni stabilite dai regolamenti, che tali prodotti provengano dalle acque del demanio pubblico o dal mare territoriale.

(Approvato.)

Art. 5.

È proibita la pesca con la dinamite e con altre materie esplosive, ed è vietato di gettare o infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.

È pure vietata la raccolta degli animali così storditi od uccisi.

(Approvato.)

Art. 6.

È vietato di collocare attraverso i fiumi, torrenti, canali ed altri corsi, o bacini di acque dolci o salate, apparecchi fissi o mobili di pesca che possano impedire del tutto il passaggio del pesce.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1877

Art. 7.

Potranno essere concessi, per durata non maggiore di 99 anni, tratti di spiaggia, di acque demaniali e di mare territoriale a coloro che intendano intraprendere allevamenti di pesci e di altri animali acquatici, non che coltivazioni di coralli e spugne. Tali concessioni saranno subordinate alle condizioni richieste dagli interessi generali, ed inoltre a quelle necessarie ad assicurare l'effettuazione ed il costante esercizio delle intraprese per cui le concessioni saranno state accordate.

(Approvato.)

Art. 8.

È abolita la tassa speciale sulla pesca del corallo, stabilita dalla prima parte dell'articolo 142 del Codice della marina mercantile.

(Approvato.)

Art. 9.

Le discipline sui modi e tempi della pesca del corallo saranno stabilite in appositi regolamenti.

(Approvato.)

Art. 10.

Lo scopritore di un banco di corallo nelle acque dello Stato, facendone la denuncia nei modi prescritti dai regolamenti e curandone la coltivazione, avrà il diritto esclusivo di sfruttarlo fino al termine delle due stagioni successive a quella in cui sarà avvenuta la scoperta. I regolamenti indicheranno come e in quali casi questo diritto esclusivo possa essere prolungato.

(Approvato.)

TITOLO SECONDO.

DELL'AMMINISTRAZIONE E DELLA SORVEGLIANZA DELLA PESCA.

Art. 11.

La sorveglianza della pesca di mare e l'accertamento delle relative infrazioni sono affidati alla marina reale, agli agenti semaforici, al personale delle capitanerie e degli uffizi di porto, alle guardie doganali e forestali e ad ogni altro agente giurato della forza pubblica, sotto la direzione dei capitani di porto.

(Approvato.)

Art. 12.

La sorveglianza della pesca di fiume e di lago, e l'accertamento delle relative infrazioni, sono affidati ai carabinieri reali, agli agenti forestali, alle guardie doganali, ai sorveglianti delle opere idrauliche e ad ogni altro agente giurato della forza pubblica sotto la direzione del Prefetto.

(Approvato.)

Art. 13.

Le provincie, i comuni e chiunque altro vi abbia interesse, potranno, con l'approvazione del Governo, nominare ufficiali od agenti speciali, stipendiati o gratuiti, incaricati di coope- rare alla sorveglianza per la esecuzione della presente legge. La spesa relativa incomberà a chi abbia fatta la nomina.

Gli ufficiali ed agenti indicati nel presente articolo, prima di assumere l'esercizio del loro mandato, dovranno prestare giuramento avanti al Pretore locale.

Essi sono pareggiati, per ciò che riguarda la sorveglianza della pesca e l'accertamento delle relative infrazioni, agli ufficiali e rispettivamente agli agenti della polizia giudiziaria.

(Approvato.)

Art. 14.

I comuni, per mezzo dei loro agenti ordinari, dovranno concorrere alla sorveglianza sul commercio del pesce e degli altri prodotti della pesca, nei modi che saranno stabiliti dai regolamenti.

(Approvato.)

Art. 15.

Gli ufficiali ed agenti, incaricati della sorveglianza della pesca, potranno in ogni tempo visitare i battelli da pesca e i luoghi pubblici di deposito e vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca.

(Approvato.)

TITOLO TERZO.

DELLE INFRAZIONI, DELLE PENE E DEI GIUDIZI.

Art. 16.

Chiunque eserciti la pesca nelle acque di proprietà privata, ovvero in quelle soggette a diritti di pesca, senza il consenso del proprietario,

possessore o concessionario, ovvero trasgredisca le disposizioni contenute nell'articolo 3, nella parte prima dell'articolo 5 e nell'articolo 6, incorrerà in una pena pecuniaria estensibile a 200 lire, eccetto il caso in cui il fatto costituisca un reato maggiore.

Incorrerà nell'ammenda di lire 2 a 20 chi trasgredisca il disposto della seconda parte dell'articolo 5.

(Approvato.)

Art. 17.

Le provincie, i comuni, i consorzi di scolo o di irrigazione, per le acque che loro appartengono, se vogliono riservarsi il diritto di pesca, come privati proprietari, debbono farne pubblica dichiarazione.

In tal caso si applicherà a dette acque ciò che la presente legge dispone su le acque private. Senza tale pubblica notizia di riserva, le acque provinciali, comunali e consorziali saranno considerate pubbliche nel senso che la pesca vi sia libera, sotto la osservanza delle norme vigenti per la polizia delle acque medesime.

(Approvato.)

Art. 18.

I regolamenti per l'esecuzione della presente legge potranno stabilire pene pecuniarie sino a lire 50, e, per quanto riguarda le disposizioni sulle tonnare e sulla pesca del corallo, sino a lire 500, salve le particolari sanzioni penali portate da altri articoli del presente titolo.

(Approvato.)

Art. 19.

Se vi è stata recidiva entro l'anno, le pene stabilite dagli articoli precedenti dovranno aumentarsi, senza però che arrivino al doppio.

La seconda recidiva, commessa non oltre un anno dopo la prima, sarà punita eziandio colla sospensione dall'esercizio della pesca per un tempo non minore di quindici giorni, nè maggiore di un mese.

(Approvato.)

Art. 20.

Per le infrazioni indicate dall'articolo 16, oltre

alle pene pecuniarie, si farà luogo alla confisca:

1. Dei pesci e prodotti acquatici di provenienza non permessa, quando non siano reclamati da chi vi abbia diritto, e di quelli contemplati dall'articolo 3, salve le eccezioni ivi indicate;

2. Delle reti e degli attrezzi, l'uso dei quali è proibito senza distinzione di tempo e di luogo dai regolamenti emanati in conformità della presente legge.

Potranno anche, in caso di recidiva, essere sequestrati, per un tempo non maggiore di un mese, le reti e gli attrezzi che, senza essere vietati dai regolamenti, abbiano servito a commettere la contravvenzione.

(Approvato.)

Art. 21.

Alle infrazioni alla presente legge, riguardanti la pesca marittima, sono applicabili le norme di competenza e di procedura stabilite pei reati marittimi dal Codice della marina mercantile.

(Approvato.)

Art. 22.

Per tutte le infrazioni alla presente legge, prima che sia pronunciata sentenza definitiva, il contravventore, non recidivo, potrà ottenere che l'applicazione delle pene sia pronunciata in via amministrativa dal capitano o dall'ufficiale di porto, se trattasi di pesca di mare, e, se trattasi di pesca di fiume e di lago, dal Prefetto.

(Approvato.)

Art. 23.

Salve le disposizioni contenute nella presente legge, saranno applicabili alle infrazioni le norme generali del Codice penale, qu elle de Codice di procedura penale, e l'articolo 414 del Codice della marina mercantile.

Nel caso però in cui debba farsi luogo alla commutazione delle multe per non effettuato pagamento, la pena del carcere non potrà eccedere i trenta giorni.

(Approvato.)

TITOLO QUARTO.

Disposizione transitoria.

Art. 24.

Le disposizioni finora vigenti sulle materie

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1877

della presente legge cesseranno di avere vigore di mano in mano che verranno pubblicati i regolamenti per la esecuzione della legge medesima, e non più tardi di due anni dalla pubblicazione di essa.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Si procede alla votazione per scrutinio segreto.

Prego uno dei Signori Senatori Segretari a fare l'appello nominale.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Risultato della votazione sul progetto di legge: Disposizioni sulla pesca:

Votanti	80
Favorevoli	73
Contrari	7

(Il Senato approva.)

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì che si terrà alle 2 pom.:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Certificati ipotecari.

2. Riforma del Codice per la marina mercantile.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).